

Approvazione del Regolamento per la erogazione di compensi aggiuntivi al personale direttamente coinvolto nei progetti europei e internazionali, individuato ai sensi dell'art. 15 comma 2-bis del D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 218

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 17 dicembre 2024, ha adottato all'unanimità dei presenti la seguente deliberazione n. 422/2024 – Verb. 511

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il Decreto Legislativo del 4 giugno 2003, n. 127 recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche”;

VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 “Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell'art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165”;

VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 218 recante “Semplificazione delle attività degli Enti Pubblici di Ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”;

VISTO in particolare l'articolo 15, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 218 introdotto dall'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente n. 93, prot. AMMCNT-CNR n. 0051080 del 19 luglio 2018, di cui è stato dato l'avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in data 25 luglio 2018, entrato in vigore in data 1° agosto 2018;

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento della Presidente n. 119 prot. n. 0241776 del 10 luglio 2024, entrato in vigore dal 1° agosto 2024;

VISTO il Regolamento del personale del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con decreto del Presidente del 4 maggio 2005, prot. n. 25035 e pubblicato nel Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005;

VISTO il Regolamento di amministrazione contabilità e finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con decreto del Presidente del 4 maggio 2005, prot. n. 25034 e pubblicato nel Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005;

VISTA la delibera n. 327 dell'8 novembre 2022 con la quale il Consiglio di amministrazione del Consiglio Nazionale delle Ricerche ha approvato l'attuazione di azioni per l'attrazione e la valorizzazione dei vincitori dei progetti ERC;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 1301 del 29 settembre 2023 con cui il Ministero dell'Università e della Ricerca ha fornito le modalità attuative per l'applicazione dell'articolo 15, comma 2-bis, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218;

CONSIDERATO che il suddetto Decreto Ministeriale n. 1301/2023 prescrive per gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero medesimo di adottare un apposito regolamento che definisca limiti, modalità e termini per la corresponsione di compensi aggiuntivi, oltre il trattamento economico fondamentale individuale, nel rispetto di principi di trasparenza, imparzialità, oggettività, a ricercatori, primi ricercatori e dirigenti di ricerca, nonché a tecnologi, primi tecnologi e dirigenti tecnologi del personale;

VISTA la deliberazione del Consiglio di amministrazione del CNR n. 12 del 30 gennaio 2024 che ha dato mandato al Direttore Generale, con il supporto degli Uffici dell'Amministrazione centrale, di avviare le attività collegate alla definizione della proposta di Regolamento CNR, in ordine a quanto previsto nel D.M. n. 1301/2023;

VISTO il provvedimento del Direttore Generale del CNR del 19 marzo 2024 di costituzione del Gruppo di Lavoro per la definizione di procedure interne per la corresponsione di compensi aggiuntivi in applicazione dell'articolo 15, comma 2-bis, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 21;

CONCLUSO l'iter informativo alle OO.SS. che si è tenuto il giorno 11 dicembre 2024;

VISTA la relazione al Consiglio di amministrazione, prot. n. 0494242 del 12 dicembre 2024, a firma congiunta del Direttore Generale, del Direttore Centrale della Direzione Centrale Risorse Umane e del Dirigente dell'Ufficio Gestione Risorse Umane, del Dirigente dell'Ufficio Supporto alla Ricerca e Grant;

VISTO il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 1802 della riunione del 16 dicembre 2024;

CONSIDERATO che in corso di riunione il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno approvare il Regolamento per la erogazione di compensi aggiuntivi al personale direttamente coinvolto nei progetti europei e internazionali, ai sensi dell'art. 15 comma 2-bis del D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 218, con degli emendamenti che prevedono i seguenti due aspetti:

1) L'aggiornamento periodico della lista dei progetti competitivi a cura dell'Ufficio Supporto alla Ricerca e Grant; 2) La possibilità di avere l'incentivazione per due progetti non contemporanei e, comunque, nel limite del 30%;

RITENUTA la necessità di provvedere;

DELIBERA

1. Di approvare il Regolamento per la erogazione di compensi aggiuntivi al personale direttamente coinvolto nei progetti europei e internazionali, secondo il testo allegato che costituisce parte integrante della presente delibera. Il presente regolamento si applica a tutto il personale dei Livelli I – III eccezion fatta per il personale a cui è riconosciuto il ruolo di PI nelle progettualità ERC oggetto di apposita e separata incentivazione come meglio specificato nei successivi punti 4 – 5 e 6 della presente deliberazione;

2. Di dare mandato al Direttore Generale di redigere apposita circolare contenente “*Linee guida per l'applicazione del Regolamento per l'erogazione di compensi aggiuntivi*”, che dovrà fornire

specifiche indicazioni procedurali e contenere modelli e schemi tipo per uniformare le procedure interne all'ente.

3. Di dare mandato al Direttore Generale di effettuare una valutazione degli effetti del presente regolamento ogni due anni dalla data di entrata in vigore, sentiti i Direttori Centrali, anche al fine di una eventuale revisione dei criteri e delle aliquote di determinazione dei compensi.

4. Di autorizzare il pagamento degli incentivi ai Principal Investigator e al gruppo di progetto, aventi diritto ai sensi del punto 1, lettera b) della delibera del Consiglio di amministrazione n. 327 dell'8 novembre 2022, a esclusione di quelli con schema di finanziamento denominato Proof of Concept (PoC). L'incentivo è riconosciuto una sola volta anche nel caso di conduzione di più progetti di ricerca ERC.

5. Di dare mandato al Direttore Generale di elaborare una proposta di istituzione di un premio per merito scientifico e tecnologico, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, per le altre progettualità non finanziate dall'European Research Council (ERC) già oggetto di apposita premialità secondo quanto disposto dalla deliberazione n. 327 dell'8 novembre 2022.

6. Di riformulare quanto disposto dal Consiglio di Amministrazione n. 327 dell'8 novembre 2022 al punto 1) lettera b, come segue:

“di autorizzare il sistema di incentivazione per il PI basato sull'art. 15 del D. Lgs 218/2016. Alla luce della valutazione di merito eccezionale già effettuata a monte dai Panel ERC, il premio per il PI ERC è fissato nella misura massima del 20% del trattamento retributivo in godimento. Il Premio per i PI è attribuito dal Direttore Generale, previa istruttoria degli Uffici Programmazione Finanziaria e Controllo e l'Ufficio Supporto alla Ricerca e Grant, e la liquidazione è effettuata dall'Ufficio Gestione delle Risorse Umane al termine delle attività di progetto anche in una o più soluzioni. Per gli ulteriori componenti del team di progetto la quota di incentivo, da corrispondere sempre al termine del progetto nella misura massima del 10% del trattamento retributivo, si fa rinvio al regolamento di cui alla presente deliberazione.”

LA PRESIDENTE

F.to digitalmente Maria Chiara Carrozza

IL SEGRETARIO

F.to digitalmente Laura Ravazzi

VISTO DIRETTORE GENERALE

F.to digitalmente Giuseppe Colpani



**REGOLAMENTO CNR PER LA EROGAZIONE DI COMPENSI
AGGIUNTIVI AL PERSONALE DIRETTAMENTE COINVOLTO NEI
PROGETTI EUROPEI E INTERNAZIONALI, INDIVIDUATO AI
SENSI DELL'ART. 15 COMMA 2-BIS DEL D. LGS. 25 NOVEMBRE
2016, N. 218.**

Sommario

| | |
|---|-----------|
| ARTICOLO 1_ OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO | 3 |
| ARTICOLO 2_ DEFINIZIONI..... | 3 |
| ARTICOLO 3_ COMPENSI AGGIUNTIVI | 5 |
| ARTICOLO 4_ GRUPPO DI RICERCA DEDICATO AL PROGETTO | 6 |
| ARTICOLO 5_ CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE..... | 7 |
| ARTICOLO 6_ PORTABILITA' DEI PROGETTI..... | 8 |
| ARTICOLO 7_ DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER IL CALCOLO DEI COMPENSI SPETTANTI AL RESPONSABILE SCIENTIFICO DI PROGETTO E AI COMPONENTI DEL GRUPPO DI RICERCA DEDICATO AL PROGETTO | 8 |
| ARTICOLO 8_ MODALITA' DI EROGAZIONE DEI COMPENSI | 9 |
| ARTICOLO 9_ MODALITA' E TERMINI RIGUARDANTI PROCEDURE DI RECUPERO .. | 10 |
| ARTICOLO 10_ CONTROLLI E AUDIT | 11 |
| ARTICOLO 11_ DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE | 11 |
| ARTICOLO 12_ ENTRATA IN VIGORE | 12 |

ARTICOLO 1 OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

1. In attuazione del comma 2-bis dell'art. 15 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, il presente Regolamento definisce i limiti, le modalità operative e i termini per la erogazione di compensi aggiuntivi, oltre il trattamento economico fondamentale individuale, a favore di ricercatori, primi ricercatori e dirigenti di ricerca, nonché a tecnologi, primi tecnologi e dirigenti tecnologi del CNR direttamente coinvolti nello svolgimento di progetti di ricerca europei e internazionali.
2. Il Regolamento è finalizzato ad integrare il trattamento economico del personale dell'ente, individuato al punto precedente, con risorse derivanti da progetti di ricerca, europei e internazionali, non ricompresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi, limitatamente alla parte assegnata con applicazione di tassi forfettari o comunque non soggetta a puntuale rendicontazione.

ARTICOLO 2 DEFINIZIONI

PA = partecipante alle attività – dipendente R&T (Ricercatore e Tecnologo) che partecipa alle attività in qualità di componente del gruppo di ricerca dedicato al progetto.

CA = coordinatore delle attività – componente del gruppo di ricerca dedicato al progetto al quale è assegnato il ruolo di coordinatore delle attività affidate al CNR, nel caso in cui il responsabile scientifico sia esterno all'ente (per progetti collaborativi in cui al CNR è riconosciuto il ruolo di partner)

RS = responsabile scientifico – componente del gruppo di ricerca dedicato al progetto al quale è assegnato il ruolo di responsabile scientifico dell'intero progetto (sia per progetti in cui il CNR è mono-beneficiario che nel caso in cui al CNR è riconosciuto il ruolo di capofila/coordinatore in progetti collaborativi).

Progetto competitivo – progetto che, a seguito di una procedura di selezione a partire da un Bando aperto, reso pubblico dall'Istituzione finanziatrice, a cui possono partecipare diversi concorrenti, non solo nazionali, sia selezionato e considerato meritevole di un finanziamento in base al giudizio di esperti sulla base di criteri predefiniti, trasparenti e pubblicamente accessibili (peer review).

Progetto europeo - progetto presentato su bandi competitivi che viene finanziato da Agenzia o Consorzio europeo o da altre autorità all'interno dell'Unione Europea, nonché progetto il cui finanziamento è garantito direttamente dalla Commissione europea attraverso Programmi e/o Fondi a gestione diretta.

Progetto internazionale - progetto presentato su bandi competitivi che viene finanziato da Istituzioni, Fondazioni internazionali o da altre autorità all'esterno dell'Unione Europea.

Progetto mono-beneficiario: progetto in cui il CNR compare come unico beneficiario e condotto da una o più strutture CNR (presenza solo CNR).

Progetto collaborativo (multi-partner): progetto condotto da più soggetti in partnership in cui il CNR può apparire sia come capofila sia come partner.

CNR Capofila: riconoscimento del CNR in qualità di responsabile della gestione del progetto in ordine all'avanzamento procedurale, fisico e finanziario.

CNR Partner: riconoscimento del CNR in qualità di ente partner che collabora alla realizzazione del progetto.

ARTICOLO 3 COMPENSI AGGIUNTIVI

1. I compensi aggiuntivi, a valere sul rimborso della quota parte non rendicontabile effettuato dall'ente finanziatore, possono essere riconosciuti nel limite massimo complessivo del trenta per cento del trattamento economico fondamentale individuale del dipendente assegnatario, anche nel caso di partecipazione a più progetti di ricerca. Il calcolo del limite è effettuato sulla base del principio di competenza, su base annuale, dato dal rapporto tra il trattamento economico fondamentale individuale del dipendente assegnatario di progetto in rapporto al piano di riparto definito dal/i Responsabile/i di Progetto/i.
2. Nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa vigente, resta fermo il limite al trattamento economico stabilito dall'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge n. 89/2014. Il controllo sul rispetto del limite di cui al presente articolo è svolto dal competente Ufficio dirigenziale in materia di stato giuridico e trattamento economico, con riserva di recupero sul trattamento stipendiale delle somme corrisposte eccedenti il limite stesso.
3. I compensi di cui al presente Regolamento sono assoggettati alle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali previste per i redditi da lavoro dipendente e si intendono comprensivi anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. In nessun caso, pertanto, potranno dare origine ad oneri aggiuntivi per l'Ente.
4. I compensi aggiuntivi erogabili ai soggetti beneficiari, determinati ai sensi degli articoli 7 e 8, devono trovare copertura nell'ambito del finanziamento e nella sola parte assegnata con applicazione di tassi forfettari o comunque non soggetta a puntuale rendicontazione, riconosciuta dal finanziatore a seguito di approvazione del rendiconto finale del progetto e incassata dall'Ente.

5. In fase di accettazione del contributo ovvero di stipula del Grant Agreement, il Responsabile scientifico di progetto/Coordinatore per le attività del CNR e il Direttore della Struttura CNR a cui è assegnato il progetto attestano la parte della quota non rendicontabile del finanziamento da destinare ai compensi aggiuntivi.

ARTICOLO 4 GRUPPO DI RICERCA DEDICATO AL PROGETTO

1. Il Responsabile scientifico del progetto/ Coordinatore per le attività del CNR attesta la composizione del gruppo di ricerca predisponendo apposita dichiarazione, controfirmata dal Direttore della struttura cui è assegnato il progetto.

Nella dichiarazione vengono riportati:

- Anagrafica del progetto;
 - Durata del progetto (data inizio e data fine);
 - Budget complessivo del progetto suddiviso per esercizio;
 - Budget assegnato al CNR suddiviso per esercizio;
 - Stima della quota destinata alla corresponsione dei compensi aggiuntivi;
 - Elenco dei nominativi del personale che partecipa al progetto.
2. Il Responsabile scientifico del progetto/ Coordinatore per le attività del CNR, in fase di conclusione del progetto, è tenuto a presentare una relazione finale, controfirmata dal Direttore della Struttura CNR a cui è assegnato il progetto, nella quale evidenziare le eventuali modifiche alla composizione del gruppo di ricerca intercorse, allegando una dichiarazione attestante il raggiungimento degli obiettivi progettuali e i periodi di attività lavorativa prestata nel progetto da parte del personale uscente e/o entrante.
 3. In caso di cessazione e/o sostituzione del Responsabile scientifico del progetto/Coordinatore per le attività del CNR, lo stesso è tenuto a

redigere l'elenco nominativo dei componenti del gruppo di ricerca alla data di cessazione con una sintetica relazione sulle attività svolte da ciascun componente.

ARTICOLO 5 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE

1. Il Responsabile scientifico del progetto/Coordinatore per le attività del CNR individua la percentuale da applicare alla parte assegnata con applicazione di tassi forfettari o, comunque, non soggetta a puntuale rendicontazione, sulla base della Tabella A, allegata al presente regolamento.
2. La differenziazione delle percentuali da applicare alla parte assegnata con applicazione di tassi forfettari o, comunque, non soggetta a puntuale rendicontazione è stabilita in ragione dei seguenti parametri:
 - a) strategicità rispetto alla programmazione dell'ente;
 - b) grado di complessità in ragione delle caratteristiche del progetto.
3. La strategicità di un progetto viene attribuita in base alla corrispondente strategicità attribuita al Programma/Fondo europeo o internazionale a cui il progetto stesso appartiene. L'assegnazione del livello di strategicità del Programma/Fondo europeo o internazionale è effettuata dal Consiglio di amministrazione, che può avvalersi di competenti strutture e/o organi collegiali interni, sulla base della programmazione dell'ente predisposta dalla competente Unità organizzativa. L'elenco dei Programmi/Fondi europei e internazionali ritenuti strategici è inserito all'interno del Piano triennale delle attività e nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO).
4. La competitività di un progetto è stabilita in base alla partecipazione a un bando competitivo, come definito all'articolo 2, e all'ottenimento di un finanziamento.
5. La complessità di un progetto è stabilita sulla base di parametri connessi al valore economico delle attività svolte dal CNR nell'ambito del progetto, alla

conduzione in forma singola (mono-beneficiario) o collaborativa del progetto e al ruolo affidato all'ente come responsabile dell'intero progetto o come partner.

ARTICOLO 6 PORTABILITA' DEI PROGETTI

1. In caso di applicazione della portabilità del progetto e del relativo finanziamento da o presso altro Ente pubblico di ricerca, Università, IRCCS ed ogni altro soggetto, tra quelli ammissibili alla procedura, per il calcolo dei compensi aggiuntivi si terrà conto:
 - a) alcun compenso è riconosciuto nei casi di portabilità in uscita;
 - b) della quota di finanziamento trasferita, in ragione delle attività poste a carico dell'ente, nei casi di portabilità in entrata.

ARTICOLO 7 DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER IL CALCOLO DEI COMPENSI SPETTANTI AL RESPONSABILE SCIENTIFICO DI PROGETTO E AI COMPONENTI DEL GRUPPO DI RICERCA DEDICATO AL PROGETTO

1. La differenziazione delle aliquote di determinazione degli importi dei compensi aggiuntivi da distribuire agli aventi diritto è stabilita in ragione del contributo individuale dedicato al progetto, tenendo conto del grado di responsabilità funzionale nell'ambito del progetto e dell'inquadramento nell'organizzazione dell'ente.
2. Ai fini della determinazione del contributo individuale, il Responsabile scientifico di progetto/Coordinatore per le attività del CNR potrà fare anche riferimento al tempo impiegato nel progetto dal singolo componente del gruppo di ricerca dedicato al progetto, certificabile mediante registri di tempo (*time sheet*) o attraverso programmi di registrazione automatica che

attestino le ore lavorate, nel rispetto del tempo massimo produttivo rendicontabile stabilito negli atti interni.

3. Il responsabile scientifico del progetto/Coordinatore per le attività del CNR, al quale spetta l'aliquota massima, stabilisce le aliquote di determinazione dei compensi aggiuntivi spettanti ai componenti del gruppo di ricerca utilizzando gli schemi indicati nelle Tabelle B) e C), allegate al presente regolamento.

ARTICOLO 8 MODALITA' DI EROGAZIONE DEI COMPENSI

1. L'erogazione dei compensi aggiuntivi avviene, anche in caso dei progetti di durata pluriennale, solo a seguito di incasso dell'intero finanziamento riconosciuto, previa istruttoria e verifica della copertura finanziaria da parte del competente Ufficio dirigenziale in materia di programmazione finanziaria e controllo, nel rispetto dei vincoli retributivi indicati all'art. 3.
2. La misura della quota spettante ai potenziali beneficiari, facenti parte del gruppo di ricerca, è stabilita dal Responsabile scientifico del progetto/Coordinatore per le attività del CNR ed è ripartita secondo quanto indicato all'art.7.
3. Il Responsabile scientifico del progetto/Coordinatore per le attività del CNR è tenuto ad inoltrare, al competente ufficio in materia di gestione del personale, ai fini della verifica del tetto retributivo, la proposta di ripartizione dei compensi aggiuntivi ai potenziali beneficiari, suddividendo gli importi per anno di competenza. Alla proposta di ripartizione di cui sopra, il Responsabile scientifico del progetto/Coordinatore per le attività del CNR allega la relazione finale prevista al c. 2 dell'art.4, corredata di tutti gli allegati ivi richiamati.
4. Il Direttore della struttura cui è assegnato il progetto, ricevuto l'esito della verifica del tetto retributivo di cui al comma 3, emette il provvedimento di

liquidazione degli importi predisponendo la relativa variazione di bilancio e lo trasmette, per il seguito di competenza, al competente ufficio in materia di gestione del personale, ai fini del pagamento.

ARTICOLO 9

MODALITA' E TERMINI RIGUARDANTI PROCEDURE DI RECUPERO

1. Qualora, per cause non imputabili all'Ente, successivamente all'erogazione dei compensi aggiuntivi, la parte assegnata con applicazione di tassi forfettari o, comunque, non soggetta a rendicontazione sia recuperata e/o non riconosciuta dal soggetto finanziatore, l'amministrazione procederà, nei modi e nei termini stabiliti al punto successivo al recupero dei compensi aggiuntivi già erogati.
2. L'amministrazione potrà procedere con il recupero delle somme di cui al punto precedente:
 - a) per il personale in ruolo, mediante ritenuta entro il limite di un quinto della retribuzione mensile, valutata al netto delle ritenute, ovvero in fase di conguaglio o, altresì, sui compensi a qualsiasi titolo dovuti all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro.
 - b) per il personale fuori ruolo e/o in quiescenza, mediante richiesta formale di restituzione in unica soluzione.
3. Su richiesta dell'interessato, l'amministrazione potrà valutare la possibilità di una rateizzazione del credito, stabilendone la misura e il periodo di frazionamento in ragione dell'entità della somma e delle motivazioni prodotte.
4. Le modalità e i termini riguardanti le eventuali procedure di recupero dovranno essere accettate, per iscritto, dal dipendente beneficiario del compenso aggiuntivo preventivamente rispetto alla data del pagamento.

ARTICOLO 10 CONTROLLI E AUDIT

1. La competente unità organizzativa, con metodi di campionamento opportunamente definiti nel Piano di audit, procede a controlli sulla regolarità amministrativo-contabile e di correttezza dei processi e delle procedure del presente Regolamento, segnalando eventuali irregolarità e suggerendo eventuali proposte integrative o correttive finalizzate all'ottimizzazione dei processi interni.

ARTICOLO 11 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. La erogazione dei compensi aggiuntivi ai progetti di ricerca del presente regolamento trova applicazione per i progetti ammessi a finanziamento a far data dall'entrata in vigore del regolamento stesso.
2. L'Ufficio Supporto alla Ricerca e Grant provvede all'aggiornamento periodico della lista dei progetti competitivi.
3. Le disposizioni di cui al punto 1 della delibera del CDA del CNR n. 12/2024 del 30 gennaio 2024, fatta salva la erogazione di indennità già maturate e fatto salvo quanto disposto per i PI ERC, si applicano sino all'entrata in vigore del presente regolamento.
4. Le disposizioni di cui alla delibera della Giunta Amministrativa n. 376.146.96 del 16 febbraio 1996, fatta salva la erogazione di indennità già maturate, si applicano sino all'entrata in vigore del presente regolamento, limitatamente alla parte di determinazione dell'indennità *“nella misura del 7,5% da riconoscere ai dipendenti che nei contratti siano esplicitamente indicati dall'Unione Europea come coordinatori dei progetti”*.

ARTICOLO 12 ENTRATA IN VIGORE

1. Il Direttore Generale con proprio provvedimento provvede alla pubblicazione di apposite linee guida.
2. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla pubblicazione della circolare del Direttore Generale che emana le linee guida di cui al punto 1.